



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 400 del 07/07/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2507431.pdf.p7m

DF05B1FA8A4BB038A468A5DAA2C5891E4BC841C48E07AE7A3585E492EE22E7FE6101FAB0986E111D97DA0
DAD18AABB298176302414508F9620F3D405AE4D7DFF

- convenzione Proietto - definitiva.pdf.p7m

727BE3D0552616C14ADC01700FCE91740B8E4F8DC10C5BE814B9926FE1638184E815764F80B86D24CC2CA
3B9ED095E84076AEA872099AAB583E976BA763C727B

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241 Dott.ssa WALTHER JENNY	Il Dirigente Responsabile della struttura proponente Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA
---	---

Registrazione contabile

Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott. ROBERTO D'ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione, ed in particolare:
 - il D.P.R. 382/80, che prevede per le Università la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
 - il D. Lgs. 368 del 17.08.1999, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, ed in particolare il Titolo VI che disciplina la formazione dei medici specialisti;
 - il Decreto interministeriale MIUR del 13 giugno 2017 n. 402, il quale prevede che, per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Vista la nota prot. n. 8244 del 28/05/2026, con la quale l'Università degli Studi di Padova ha inoltrato la richiesta di attivare una convenzione, per consentire alla dott.ssa Valeria Proietto, medico in formazione specialistica, iscritta presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, di svolgere dal 01/08/2026 al 31/07/2027, per un totale di 12 (dodici) mesi, un periodo di tirocinio formativo fuori-rete presso la S.C.D.U. Psichiatria dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- Acquisito in data 23/04/2026, il parere favorevole del Prof. Giuseppe Maina, Direttore della S.C.D.U. Psichiatria allo svolgimento del tirocinio in oggetto;
- Concordata con l'Università degli Studi di Padova in data 09/06/2026 la bozza definitiva del disciplinare in oggetto;
- Rilevato che questa Azienda Ospedaliero-Universitaria riconosce l'attività formativa professionalizzante fuori rete quale momento fondamentale e qualificante di arricchimento;
- Ritenuto opportuno procedere alla stipula della convenzione in argomento, al fine di permettere alla dott.ssa Valeria Proietto dell'Università degli Studi di Padova lo svolgimento presso la S.C.D.U. Psichiatria dell'attività di tirocinio formativo;

- Dato atto che l'attività formativa professionalizzante in oggetto sarà seguita dal Tutor Aziendale, individuato nella persona della dott.ssa Elena Aragno;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della S.S. A.A.A.S., che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i.;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Università degli Studi di Padova al fine di consentire alla dott.ssa Valeria Proietto, medico in formazione specialistica iscritta presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, di svolgere dal 01/08/2026 al 31/07/2027, per un totale di 12 (dodici) mesi, un periodo di tirocinio formativo fuori-rete presso la S.C.D.U. Psichiatria dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
3. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95), stante la prossima attivazione del periodo di formazione specialistica in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Convenzione

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999, e successive modifiche;
Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;
Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;
Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";
Vista la Nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria del 04/05/2026;
Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 26/05/2026);

**TUTTO CIO' PREMESSO
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa Roberta Rasa

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, con sede legale in Regione Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (TO), C.F. 95501020010 - P.IVA 02698540016, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Davide Minniti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Psichiatria, la dott.ssa Valeria Proietto, (d'ora in poi denominata "tirocinante").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/08/2026 al 31/07/2027.
La tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritta.

Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio tramite PEC.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione della tirocinante il personale e le attrezzature della seguente struttura: S.C.D.U. Psichiatria, con orario di accesso da concordare con il tutor aziendale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la tirocinante svolge le seguenti attività: partecipazione all'attività clinica di reparto e ambulatoriale con particolare attenzione ai casi in cui si pone il problema clinico della diagnosi differenziale con disturbo ossessivo-compulsivo e alla gestione e cura delle forme di disturbo ossessivo-compulsivo ad elevata complessità. È inoltre prevista la partecipazione alle riunioni di équipe multidisciplinare per la discussione dei casi clinici, all'affiancamento nei turni di guardia attiva con stretta supervisione. Il percorso formativo consentirà la partecipazione alle valutazioni diagnostiche e ai follow-up dei pazienti, nonché l'utilizzo di strumenti standardizzati per la valutazione della sintomatologia ossessivo-compulsiva e della risposta al trattamento.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott.ssa Elena Aragno, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal dott. Riccardo Rudello, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola di specializzazione in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di specializzazione può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Gli oneri relativi alla stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, compresi eventuali danni ai beni del soggetto ospitante, per i rischi professionali e per gli infortuni sul lavoro, compresi invalidità permanente e morte, connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica sono interamente a carico del tirocinante. L'invio delle relative polizze assicurative al soggetto ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata
- il soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- l'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi.

Nello specifico si fa carico di:

- accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
- attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche.

Il soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora lo specializzando, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;

2. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda;
3. Il soggetto ospitante provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
4. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

Art. 12 – Privacy

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy", esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno utilizzati dalle Strutture aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del Trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta il trattamento da parte dell'Azienda, dei dati personali dei tirocinanti trasmessi dalla Scuola nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016, per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative.

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'attività ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Sono riconosciuti alle Parti i diritti previsti dal GDPR.

I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 101 del 2018 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 – Obblighi del tirocinante

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente ospitante, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

Durante lo svolgimento dell'attività, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività correlate al tirocinio;
- seguire le indicazioni del Tutor/o del Direttore della S.C.D.U. Psichiatria;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di igiene e Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché eventuali prescrizioni da rispettare sul piano tecnico-operativo, ivi comprese le

regole relative all'espletamento delle attività professionali;

- frequentare le strutture dell'Azienda, così come previste nella presente convenzione nei tempi e con le modalità concordate;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno;
- mantenere, anche dopo la conclusione dell'attività, il segreto professionale in ordine ad operazioni o notizie riservate delle quali siano venuti a conoscenza;
- mantenere un rapporto deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti.

Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

Art. 16 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

Art. 18 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante, che fornirà all'Università l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
(La Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa)

FIRMA PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
.....
(Il Direttore Generale, Dott. Davide Minniti)



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 400 del 07/07/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

08/07/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)